



CARTA LUNCH-CHECK
Condizioni contrattuali per
gli esercizi di ristorazione convenzionati
(di seguito denominati "partner")

1. PARTNER CONTRATTUALI / STIPULA DEL CONTRATTO
 - 1.1. Lunch-Check Svizzera (di seguito denominati "LCS") è una cooperativa di diritto svizzero. Offre a tutti i suoi soci, di norma imprese del settore gastronomico e ristorativo, un sistema di strumenti di pagamento alternativi, in particolare i Lunch-Check, carte Lunch-Check e carte regalo che possono essere utilizzate dal cliente negli esercizi di ristorazione dei soci per il pagamento dei pasti e delle bevande consumati.
 - 1.2. Il partner gestisce uno o più esercizi di ristorazione, per i quali desidera aderire al sistema delle carte Lunch-Check di LCS in base alle disposizioni del presente contratto.
 - 1.3. I requisiti per l'adesione al sistema delle carte Lunch-Check di LCS sono costituiti dall'appartenenza del partner alla Cooperativa Lunch-Check Svizzera e dall'accettazione delle presenti condizioni contrattuali. Tale accettazione si considera avvenuta con la comunicazione del numero di lettore di carte (numero di identificazione del terminale, TID) a LCS, oppure al più tardi alla prima accettazione di una carta Lunch-Check.
2. STRUMENTI DI PAGAMENTO DI LCS
 - 2.1. Carta Lunch-Check
La carta Lunch-Check (di seguito "CLC") è una carta di debito sulla quale può essere caricato un credito massimo di CHF 3'000.00, di modo che il titolare della carta possa pagare i pasti consumati (comprensivi o meno di bevande) presso gli esercizi di ristorazione dei partner soci di Lunch-Check Svizzera attraverso l'addebito del relativo importo sulla propria CLC.
 - 2.2. Carta regalo
Le carte Lunch-Check possono essere emesse anche come carte regalo. Per la carta regalo si applicano le medesime disposizioni previste per la carta Lunch-Check.
3. ACCETTAZIONE DELLA CARTA LUNCH-CHECK
 - 3.1. Il partner desidera beneficiare dei vantaggi offerti dalla carta Lunch-Check e avvalersi del relativo sistema; in cambio si impegna ad accettare le carte Lunch-Check rilasciate da LCS come strumento di pagamento per pasti comprensivi o meno di bevande.
 - 3.2. Tale impegno di accettazione della carta Lunch-Check si applica a tutti gli esercizi di ristorazione (di seguito anche denominati "punti di accettazione") del partner. I diritti e doveri connessi alla carta Lunch-Check previsti dal presente contratto valgono nella medesima misura per tutti i punti di accettazione del partner.
 - 3.3. L'elenco dei punti di accettazione contiene gli indirizzi esatti, i codici identificativi dei terminali, le informazioni di pagamento e il referente competente per ciascun punto di accettazione. Tale elenco può essere aggiornato in qualsiasi momento tramite semplice comunicazione scritta da parte del partner.
 - 3.4. Ulteriori punti di accettazione così come nuovi terminali per carte e sostituzioni di terminali per carte in uso devono essere segnalati di volta in volta a LCS ai fini dell'attivazione.
4. CARATTERISTICHE DELLA CARTA LUNCH-CHECK
 - 4.1. LCS rilascia due tipi diversi di carte Lunch-Check:
 - Carta con retro blu: a validità temporale illimitata, ovvero 7gg./7, 24h/24
 - Carta con retro rosso: a validità temporale limitata secondo le specifiche del datore di lavoro
 - 4.2. Il Partner è tenuto ad accettare in qualsiasi momento la carta Lunch-Check Card per il pagamento. Sarà il terminale per carte a verificarne l'autorizzazione e a rifiutare la carta fuori dell'orario consentito.
 - 4.3. Per motivi di sicurezza le carte sono provviste di un limite giornaliero di consumazioni. Di default tale limite ammonta a CHF 100.00, importo che può tuttavia essere aumentato o ridotto dal titolare della carta all'interno del sistema. Se le consumazioni superano il limite giornaliero stabilito, il punto di accettazione incassa l'importo eccedente tale limite mediante strumenti di pagamento diversi dalla carta Lunch-Check.
 - 4.4. Il punto di accettazione non è in nessun caso autorizzato a corrispondere contanti al titolare della carta scalandoli dalla carta Lunch-Check.
5. UTILIZZO DELLA CARTA LUNCH-CHECK
 - 5.1. Il titolare della carta può utilizzare la carta Lunch-Check a seconda della tipologia (con retro blu o rosso) negli orari indicati per il pagamento di pasti comprensivi o meno di bevande entro l'importo fisso dal limite giornaliero.
 - 5.2. Il titolare della carta può pagare una parte della consumazione con un altro strumento di pagamento e saldare la parte rimanente con la carta Lunch-Check.
 - 5.3. Il partner o il relativo punto di accettazione non è tenuto a verificare se il titolare della carta è autorizzato all'utilizzo. In caso di abusi manifesti, il punto di accettazione è tuttavia tenuto a negare l'accettazione del pagamento mediante carta Lunch-Check e a informare LCS.
 - 5.4. Dopo l'utilizzo della carta, il punto di accettazione deve consegnare al titolare una copia cliente dello scontrino eventualmente stampata dal terminale.
6. CONTO DI CREDITO DEL PARTNER
 - 6.1. LCS gestisce per il partner un conto di credito per l'accredito delle consumazioni pagate tramite carta Lunch-Check. Su espressa richiesta del partner, per ciascuno dei suoi vari punti di accettazione può essere costituito un apposito conto di credito sul quale far confluire i rispettivi accrediti.

- 6.2. In caso di pagamento della consumazione da parte del cliente nell'esercizio di ristorazione del partner con carta Lunch-Check, su quest'ultima è possibile addebitare tramite terminale un importo massimo pari al prezzo della consumazione (mancia esclusa) oppure un importo inferiore deciso dal cliente.
- 6.3. Contestualmente all'addebito sulla carta Lunch-Check o sul credito del titolare della carta, al partner viene accreditato sul proprio conto di credito l'importo corrispondente al netto delle spese amministrative stabilite da LCS (attualmente pari all'1,25%).
- 6.4. Il conto di credito del partner non produce interessi.

7. CONTEGGI

- 7.1. Entro il decimo giorno lavorativo del mese seguente, per ciascun punto di accettazione per il quale viene gestito un conto di credito il partner riceve da LCS un conteggio di tutti gli importi relativi a consumazioni pagate e accreditate sul conto di credito nel mese precedente (mese solare) al netto delle spese amministrative.
- 7.2. Su richiesta del partner il conteggio può avvenire su base settimanale (lun.-dom.).
- 7.3. I conteggi vanno verificati immediatamente dal partner. Domande o contestazioni vanno presentate a LCS per iscritto (almeno per e-mail) entro 10 giorni dalla ricezione del conteggio adducendo opportune motivazioni e pezze giustificative; il conteggio verrà altrimenti considerato accettato.

8. PAGAMENTI AL PARTNER

- 8.1. Entro il decimo giorno lavorativo del mese seguente, LCS corrisponde al partner sul conto bancario o postale da questi indicato il credito del partner o dei suoi punti di accettazione in base al conteggio del mese precedente senza alcuna commissione.
- 8.2. In caso di conteggi settimanali, il pagamento avviene sempre entro il mercoledì della settimana successiva.
- 8.3. Se in seguito a contestazioni di un conteggio da parte del partner emergono ulteriori crediti a suo favore, questi vengono versati separatamente.
- 8.4. LCS garantisce la liquidazione dei pagamenti autorizzati.

9. HARDWARE

- 9.1. La carta Lunch-Check può essere utilizzata con tutti i terminali per carte di credito convenzionali (standard ep2).
- 9.2. L'attivazione di ogni singolo punto di accettazione del partner sul sistema delle carte Lunch-Check viene effettuata gratuitamente per il singolo punto di accettazione del partner da LCS o da un esperto incaricato da LCS.
- 9.3. Il partner e i suoi punti di accettazione adottano tutte le misure necessarie a proteggere il proprio terminale per carte da abusi e manipolazioni fraudolente. Il partner informa immediatamente LCS in caso di abusi subiti o cambio di proprietario di un terminale per carte.

10. RESPONSABILITÀ

- 10.1. LCS non è responsabile del funzionamento dell'hardware e/o di guasti o interruzioni nella trasmissione dei dati dall'hardware del partner al server o al sistema di conteggio di LCS.
- 10.2. LCS non detiene alcuna responsabilità per danni arrecati al partner da interruzioni del funzionamento o guasti tecnici del sistema delle carte Lunch-Check (hardware, software o trasmissione dati).
- 10.3. LCS risponde nei confronti del partner per tutti i danni diretti subiti dal partner a causa di violazioni dolose e gravemente colpose delle disposizioni contrattuali da parte di LCS. È esclusa qualsiasi altra pretesa di risarcimento da parte del partner.

11. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

- 11.1. LCS e il partner si impegnano reciprocamente alla riservatezza rispetto a tutte le informazioni non pubbliche concernenti l'utilizzo della carta Lunch-Check.
- 11.2. LCS e il partner si impegnano inoltre alla protezione di tutti i dati personali dei titolari delle carte, purché essi non debbano essere scambiati o trasmessi per l'elaborazione e il computo delle transazioni o per l'individuazione di abusi delle carte.

12. DISDETTA

- 12.1. Ciascun partner contrattuale è autorizzato a disdire il presente contratto al termine di un determinato mese tramite lettera raccomandata con un preavviso di 60 giorni.
- 12.2. In caso di utilizzo improprio della carta Lunch-Check da parte del partner o dei suoi punti di accettazione, LCS è autorizzata a disdire immediatamente il contratto e a bloccare il collegamento del terminale per carte del partner al server di LCS.

13. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 13.1. LCS è autorizzata a modificare o integrare in qualsiasi momento le presenti condizioni contrattuali con un preavviso di 90 giorni. Il partner viene adeguatamente informato in proposito. La versione vincolante più aggiornata delle condizioni contrattuali può essere consultata e scaricata alla pagina www.lunch-check.ch/it/ristorazione/condizionicontrattuali. Essa viene considerata approvata con la successiva accettazione di una carta Lunch-Check.

14. DIRITTO APPLICABILE / FORO COMPETENTE

- 14.1. Il presente contratto è soggetto esclusivamente al diritto svizzero.
- 14.2. In caso di controversie derivanti da o insite nel presente contratto sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari di Zurigo.
- 14.3. Le presenti condizioni contrattuali sono state redatte in lingua tedesca, francese, italiana e inglese. In caso di divergenze fa fede la versione in tedesco.